Assicurazione per i danni alle unità da diporto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Unità da Diporto**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare la propria imbarcazione da diporto con lo scopo di garantire il proprietario contro i danni derivanti da perdita totale, l'abbandono e i danni parziali conseguenti ad un evento assicurato. Comprende anche le spese per assistenza o salvataggio, incluse quelle per la rimozione del relitto.

Che cosa è assicurato?

A libera scelta del Cliente sono assicurabili tre diversi tipi di coperture: **"A" – Garanzia massima, "B" – Garanzia ridotta** e **"C" – Garanzia minima**.

Qualunque sia la formula di copertura scelta, sono sempre assicurati, in seguito a qualsiasi avvenimento non escluso:

- ✓ la perdita totale
- ✓ l'abbandono della propria imbarcazione.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione:

- ✓ le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio
- ✓ le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

- ✓ **"A" – Garanzia massima**
  Oltre a quanto sopraindicato, sono assicurati i danni parziali come i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto, all'apparato motore ed all'impianto elettrico, alle vele o alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici, per i quali sono operanti i limiti come dettagliato nello specifico riquadro a fianco.
- ✓ **"B" – GARANZIA RIDOTTA**
  Con questa garanzia i danni parziali sono assicurati esclusivamente se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.
- ✓ **"C" – Garanzia minima**
  Con questa garanzia sono solamente assicurati la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria. Non sono assicurati i danni parziali.

La copertura assicurativa può essere integrata con le seguenti garanzie che ne possono completare la copertura:

- ✓ Regate veliche;
- ✓ Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto
- ✓ Scuola di vela o di guida;
- ✓ Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio;
- ✓ Trasferimenti terrestri;
- ✓ Eventi socio-politici;
- ✓ Clausola "Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico"
- ✓ Clausola "Acque non protette";
- ✓ Clausola "Alluvione e inondazione";
- ✓ Clausola "Bagagli ed oggetti personali";
- ✓ Clausola "Deroga alla regola proporzionale per danni parziali"(Solo con la garanzia tipo "A" o "B").

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

Con l'assicurazione "A - Garanzia massima":

- ✗ i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- ✗ i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- ✗ i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza d'incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

Limiti di operatività

- ✗ L'assicurazione è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto della quale esuli il fine di lucro e che con il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.
- ✗ L'imbarcazione non deve avere vetustà superiore a 10 anni.
- ✗ Non sono assicurati: indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa; attrezzature da pesca e da immersione subacquea; documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso; oggetti d'arte e di antiquariato.

Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione danni derivanti da:

- ! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio; (per la colpa grave, se uno delle persone sopra indicate è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, HDI risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 codice della navigazione);
- ! insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- ! innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- ! alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- ! atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- ! guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- ! radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di

impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale entro i seguenti limiti geografici:

- ✓ in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei;
- ✓ a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.

Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Il premio da pagare varia in funzione del tipo di copertura prescelto e dal valore dell'imbarcazione da assicurare. Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale e non ha "tacito rinnovo". È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il "premio minimo annuo" della polizza non può essere inferiore a € 250,00.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia alle ore 24 del giorno del pagamento del premio e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza. In quanto contratto "senza tacito rinnovo", non sono previsti i 15 giorni di copertura dopo il giorno di scadenza.

Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella scheda di proposta di polizza senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. In caso di recesso, HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso.